

CONTRATTO PER GLI INTERVENTI MIRATI AL RISPARMIO ENERGETICO PRESSO LA REGGIA DI VENARIA REALE – FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI A BASSO CONSUMO PER LE SALE ESPOSITIVE DEL PIANO NOBILE DEL PERCORSO DI VISITA PERMANENTE, PER LE SALE ESPOSITIVE TEMPORANEE E PER I GIARDINI

CODICE C.I.G. - **CUP**

Importo netto: Euro=

Importo complessivo: Euro=

Impresa aggiudicataria:, **con sede legale in** -
.....

Tra:

il CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE “LA VENARIA REALE”, con sede in Piazza Repubblica n. 4, 10078, Città di Venaria Reale (TO), partita iva 09903230010, codice fiscale 97704430012, in persona del Direttore Alberto Vanelli, nato a Palmanova (UD) il 10 luglio 1947 e domiciliato, ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio (in seguito “Consorzio” o “Committente”)

e:

la ditta, con sede legale in -, codice fiscale e partita IVA, rappresentata dal Sig., nato a il, il quale interviene in qualità di legale rappresentante del soggetto aggiudicatario (in seguito anche “Appaltatore”);

PREMESSO CHE:

- con determina prot. n. del è stata indetta una procedura di gara aperta, ai sensi degli artt. 54, 55 comma 1 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per la fornitura ad oggetto “*Interventi mirati al risparmio energetico per il complesso della Reggia di Venaria Reale – Fornitura di corpi illuminanti a basso consumo per le sale espositive del piano nobile del percorso di visita permanente, per le sale espositive temporanee e per i giardini*”;

- il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83, del D.Lgs 163/2006;
- entro il termine di scadenza fissato nel bando di gara per le ore 12,00 del giorno sono pervenute n. (.....) offerte;
- la procedura di gara la gara è stata esperita in data, ed al termine di tale valutazione l'offerta economicamente più vantaggiosa è risultata essere quella presentata dall'impresa, con sede in, -
....., con il punteggio complessivo pari a punti, per un importo pari ad € oltre Iva, come risulta dal relativo verbale in pari data depositato agli atti;
- in capo all'Appaltatore è stata accertata la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006;
- con provvedimento prot. n. del, il Consorzio ha disposto l'aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa, con sede in Via
....., -
....., codice fiscale e partita IVA,
previa verifica in capo alla medesima dei requisiti speciali prescritti dagli atti di gara;
- con nota prot. n. del, l'aggiudicazione definitiva è stata comunicata all'aggiudicatario, al secondo in graduatoria e a tutti i concorrenti ammessi in gara, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.lgs. 163/2006;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Premesse -

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto dell'appalto -

Il Committente affida all'Appaltatore, che accetta, la fornitura ad oggetto "*Interventi mirati al risparmio energetico per il complesso della Reggia di Venaria Reale – Fornitura di corpi*

illuminanti a basso consumo per le sale espositive del piano nobile del percorso di visita permanente, per le sale espositive temporanee e per i giardini”.

Art. 3 - Corrispettivo dell'appalto e sostituzione dei corpi illuminanti

Il corrispettivo del presente appalto, onnicomprensivo, fisso e invariabile, è pari a complessivi Euro.....più iva, ed è determinato sulla base dell'offerta economica dell'Appaltatore.

Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto.

Nell'importo contrattuale è compresa la sostituzione dei corpi illuminanti forniti, che per un periodo di mesi _____ (_____) risultino difettosi o cessino di funzionare, così come offerto in sede di gara, decorrenti dalla data di firma della verifica di conformità.

L'Appaltatore si impegna a sostituire i corpi illuminanti che risultano difettosi o cessino di funzionare entro 20 giorni dalla comunicazione.

Gli obblighi e gli oneri derivanti all'esecutore dall'esecuzione del presente atto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa la stazione appaltante, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo è comprensivo del servizio di “consegna” dei materiali forniti presso La Reggia di Venaria Reale.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'esecutore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

L'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

La revisione dei prezzi è consentita nei limiti di cui all'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

I pagamenti, ai sensi di quanto disposto dalla documentazione di gara, saranno effettuati

all'appaltatore entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della relativa documentazione fiscale e della documentazione attestante la regolarità della fornitura eseguita.

I pagamenti effettuati saranno liberatori per il Committente con esonero da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti suddetti.

In ragione dei tempi di consegna fissati in base alla tipologia di fornitura, la Committenza si impegna a dar corso al pagamento anche parziale della fornitura;

Prima del pagamento dell'ultima fattura, l'Appaltatore dovrà presentare alla Committenza la documentazione comprovante la regolarità contributiva e previdenziale nei confronti dei dipendenti.

Se tale prova non fosse fornita o la documentazione messa a disposizione dall'Appaltatore non risultasse idonea, la Committenza potrà posticipare il pagamento dell'ultima fattura fino al momento in cui la regolarità contributiva e previdenziale non venga dimostrata.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

A tal fine, il Consorzio provvederà al pagamento del corrispettivo, esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente "dedicato", le cui coordinate bancarie sono le seguenti:

IBAN. IT

L'Appaltatore deve comunicare al Consorzio gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte al Responsabile del Procedimento mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi

dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

I termini di pagamento di cui al presente Articolo saranno sospesi in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente, senza che tale sospensione possa legittimare l'Appaltatore alla sospensione delle Opere o gli dia diritto al pagamento di alcun indennizzo, interesse o spesa. Durante tale periodo, il Consorzio non eseguirà alcun pagamento all'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna ad indicare su tutti i documenti amministrativi e fiscali il codice C.I.G. e CUP riferiti al presente contratto

Art. 4 - Varianti

Il Consorzio potrà richiedere all'Appaltatore di variare la fornitura nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile del Procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

La variazione ordinata dal Consorzio può essere in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse del Consorzio, le varianti, in aumento o in diminuzione, approvate per iscritto dal Responsabile del Procedimento, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del Contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento del corrispettivo e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione.

L'Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni alle stesse condizioni previste dal Contratto indicate nei commi che precedono. Nel caso in cui le variazioni previste dal primo capoverso del presente Articolo superino l'importo ivi previsto, le condizioni dell'esecuzione delle medesime saranno determinate in contraddittorio tra Appaltatore e Consorzio.

In ogni caso, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Consorzio e che il Direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto.

Il prezzo delle variazioni sarà approvato dal Responsabile del Procedimento prima di essere ammesso nella contabilità. Per la determinazione del corrispettivo relativo alle varianti, i nuovi prezzi relativi alle forniture in variante sono soggetti al ribasso d'asta indicato dall'Appaltatore nell'Offerta.

Art. 4 - Caratteristiche tecniche della fornitura -

Le caratteristiche tecniche della fornitura risultano dal documento "CSA – norme tecniche".

Art. 5 - Durata, avvio dell'esecuzione, proroghe e sospensioni

Il termine per dare ultimata la prestazione oggetto del presente atto è pari a 50 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione secondo quanto disposto dall'art. 302 del D.P.R. 207/2010.

L'avvio dell'esecuzione è subordinata alla redazione di specifico verbale redatto in conformità all'art. 304 del D.P.R. 207/2010.

L'avvio dell'esecuzione del contratto deve avvenire entro 45 giorni naturali e consecutivi decorrente dalla data della stipula del presente atto.

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al suddetto termine, si applicano l'art. 302, comma 5 e l'art. 305 del D.P.R. 207/2010.

Nel caso in cui, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, la prestazione sia stata avviata

prima della stipulazione del presente atto, il relativo verbale deve indicare le prestazioni che l'esecutore ha dovuto avviare ed eseguire immediatamente (secondo il "programma esecutivo" dallo stesso redatto e presentato in conformità all'art. 6 del presente atto).

L'Appaltatore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di espletare la prestazione assunta con il presente atto nel suddetto termine, può richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata, pena la sua irricevibilità, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del predetto termine tenendo conto del tempo previsto dal successivo comma.

In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal R.U.P., sentito il direttore dell'esecuzione, entro 20 giorni solari dal suo ricevimento.

La sospensione e la ripresa dell'esecuzione del presente atto è regolata dall'art. 308 del D.P.R. 207/2010.

ARTICOLO 6 - Espletamento ed ultimazione della prestazione

L'Appaltatore si impegna a consegnare, all'atto della sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione e pena la possibilità per la stazione appaltante di dichiarare risolto il presente atto in danno dell'Appaltatore medesimo, un "programma esecutivo" in cui sono riportate le previsioni temporali ed estimative dello svolgimento della prestazione assunta, nel rispetto della disciplina derivante dal presente atto. Il predetto programma deve essere espressamente accettato dal direttore dell'esecuzione e dal R.U.P..

Ogni prestazione resa deve essere accettata dal direttore dell'esecuzione.

L'accettazione, è di norma, oggetto di apposito "verbale di acquisizione", sottoscritto dal direttore dell'esecuzione e dall'esecutore e, nel quale devono essere riportate, fra le altre, le seguenti informazioni:

1. la data ed il luogo dell'avvenuta acquisizione;

2. i dati identificativi della prestazione oggetto del verbale;

3. il prezzo della prestazione oggetto del verbale con riferimento al corrispettivo del presente atto.

Ultimate le prestazioni l'esecutore deve darne apposita comunicazione al direttore dell'esecuzione e al R.U.P.. Il Direttore dell'Esecuzione rilascia il certificato di ultimazione della prestazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 309 del D.P.R. 207/2010.

Art. 7 - Obblighi dell'Appaltatore -

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti applicabili.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare il presente Contratto, il capitolato tecnico e relativi documenti progettuali ad esso allegati.

L'Appaltatore dichiara di ben conoscere, rispettare ed accettare, il contenuto degli atti di gara, che qui si intendono espressamente richiamati come parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'Appaltatore, come sopra rappresentato, nell'accettare l'appalto, dichiara espressamente di attenersi per la fornitura da eseguire alla esatta osservanza di tutte le prescrizioni di cui ai citati elaborati e a quant'altro sopra espressamente menzionato.

Art. 8 - Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è responsabile per tutti i danni eventualmente arrecati ai terzi, al Consorzio, al complesso monumentale della Reggia di Venaria Reale e ai relativi giardini, nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

L'Appaltatore è unico responsabile di qualsiasi contravvenzione alle norme legislative e regolamentari inerenti alle prestazioni oggetto del presente Contratto.

L'Appaltatore è responsabile dei danni eventualmente subiti o causati dai propri dipendenti nell'orario di servizio e nell'espletamento delle attività lavorative relative all'esecuzione della fornitura.

Le Parti concordano che il Consorzio non assume alcun ruolo né responsabilità per quanto attiene al

rispetto delle normative in materia di igiene pubblica, di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché in materia di oneri contributivi, di previdenza e assistenza dei lavoratori impegnati dall'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni. Detti obblighi gravano in via esclusiva sull'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne e a manlevare il Consorzio per i danni allo stesso derivanti dalla mancata corresponsione, da parte dell'Appaltatore medesimo dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, delle ritenute fiscali e di ogni altro importo dovuto in relazione ai rapporti di lavoro instaurati con il personale impiegato nell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore è responsabile dell'operato del personale da esso dipendente e dei danni da questo eventualmente causato nell'esecuzione della fornitura.

L'Appaltatore risponde, anche in sede giudiziale, di ogni danno ed infortunio che possa derivare, per fatto proprio o di suoi dipendenti o di terzi fornitori, tanto al Consorzio che a terzi in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni.

Nell'eventualità che si verificassero ammanchi di materiali o danni ai beni ed agli impianti (elettrici, igienico – sanitari, etc.) di proprietà del Consorzio e si accertasse la responsabilità del personale dell'Appaltatore, quest'ultimo ne risponderà direttamente.

Il Consorzio è esonerato da ogni responsabilità per uso improprio, danneggiamento, sottrazioni, furto delle attrezzature o dei materiali dell'Appaltatore, rimanendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di custodia e di conservazione delle medesime per tutta la durata del Contratto.

Art. 9 - Garanzie

Generalità

L'esecutore garantisce la piena proprietà delle forniture oggetto del presente atto e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

L'esecutore garantisce espressamente che le forniture sono esenti da vizi dovuti a progettazione, ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore o che li rendano inadatti, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.

Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'esecutore anche per il fatto del terzo, intendendo la stazione appaltante restare estranea ai rapporti tra l'esecutore e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura o prestatrici di servizi componenti il servizio oggetto del presente contratto. La stazione appaltante e l'esecutore convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla data di approvazione degli atti di verifica di conformità secondo la disciplina del presente atto.

Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 12 (dodici) mesi dalla scoperta.

In caso di inadempienza da parte dell'esecutore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi della disciplina prevista nel presente atto medesimo, nonché dell'articolo 1456 c.c..

Cauzione definitiva

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 113 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. , l'esecutore ha costituito una cauzione definitiva pari al% .

Ai fini del progressivo svincolo della cauzione definitiva a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, i documenti da consegnare preventivamente all'istituto garante sono quelli disciplinati dall'articolo del presente atto avente ad oggetto "Pagamento del corrispettivo".

L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito della disciplina del presente atto riguardante la "verifica di conformità".

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente atto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di "verifica di conformità" secondo la disciplina del presente atto.

La cauzione definitiva è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con

rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della stazione appaltante a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione del presente atto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce gli obblighi specifici assunti dall'esecutore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. È fatta salva la possibilità per la stazione appaltante di applicare le disposizioni del presente atto in materia di contestazioni di inadempimento e applicazione di penali.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla stazione appaltante.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'esecutore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il presente atto.

Art. 10 - Divieto di cessione del contratto -

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Art. 11 - Subappalto -

Per quanto attiene al subappalto si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 12 - Penalità -

Qualora il Committente registri ritardi nella consegna, rispetto ai tempi di cui al precedente art. 5, verrà applicata all'Appaltatore, per ogni giorno di ritardo - sino ad un massimo di giorni 10 (dieci) - una penale pecuniaria pari al 0,05% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Detta penale verrà applicata sulla liquidazione finale senza preavviso alcuno.

Decorsi ulteriori dieci giorni di calendario dalla predetta scadenza, senza che sia stata effettuata la consegna del materiale, il Committente dichiarerà decaduto l'Appaltatore e lo stesso non potrà avanzare pretese di sorta.

Il termine di consegna potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e - comunque - riconosciuti dal Committente.

Art. 13 - Recesso -

Le parti danno atto che il Committente, esperita la procedura di cui all'art. 7 della L. 241/90, potrà recedere dal presente contratto qualora l'Appaltatore, in corso di esecuzione contrattuale, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dagli artt. da 38 a 45 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. Resta inteso che nel caso di recesso per le predette motivazioni, l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Le parti concordano altresì di fare integralmente rinvio, per analogia, ai disposti di cui all'art. 138 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Art. 14 - Controversie -

Per la definizione di eventuali controversie si applicano le disposizioni di cui agli artt. 240 e 241 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. nonché quant'altro disposto in materia dalla normativa vigente.

Art. 15 - Verifica di conformità

Le prestazioni acquisite sono soggette a verifica di conformità secondo la disciplina di cui alla parte IV, titolo IV del D.P.R. 207/2010.

Ai sensi dell'art. 313, comma 1, del D.P.R. 207/2010 la verifica di conformità è avviata entro 20 (venti) giorni solari dall'ultimazione della prestazione, come risultante dal relativo certificato.

Ai sensi dell'art. 316, comma 1, del D.P.R. 207/2010 la verifica di conformità è conclusa entro 60 giorni solari dalla predetta data di ultimazione delle prestazioni.

Ai sensi dell'art. 321, comma 2, del D.P.R. 207/2010,

1) nell'ipotesi di non collaudabilità:

a. il soggetto incaricato della verifica di conformità sulla base di quanto rilevato, anche sulla scorta dei pareri del R.U.P., determina:

i. a quali condizioni e restrizioni si possa certificare la verifica di conformità;

ii. i provvedimenti da prendere qualora la prestazione non sia collaudabile.

b. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche sono estese al fine di apportare le opportune rettifiche contabili.

c. In caso di gravi discordanze contabili, il soggetto incaricato sospende le operazioni e ne riferisce al R.U.P. presentandogli le sue proposte. Il R.U.P. trasmette alla stazione appaltante la relazione e le proposte del soggetto incaricato.

d. Riscontrandosi difetti o mancanze riguardo all'esecuzione della prestazione tali da rendere la stessa assolutamente inaccettabile, il soggetto incaricato rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il R.U.P., per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti ritenuti necessari.

2) Nel caso di difetti o mancanze di lieve entità e conseguenti prescrizioni impartite all'esecutore:

a. il certificato di verifica di conformità non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dell'esecuzione, confermata dal R.U.P., risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prescrizioni impartitegli, ferma restando la facoltà del soggetto incaricato della verifica di conformità di procedere direttamente alla relativa verifica.

b. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il soggetto incaricato della verifica di conformità dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 125, comma 6, lettera f), del codice e nel limite di importo non superiore a quelli previsti dall'articolo

125, comma 9, del D.lgs. 163/2006.

3) Se i difetti e le mancanze non pregiudicano l'utilizzabilità della prestazione, il soggetto incaricato della verifica di conformità determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

4) Ove, il soggetto incaricato della verifica di conformità riscontri prestazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate:

a. le ammette nella contabilità, previo parere vincolante della stazione appaltante, solo se le ritiene indispensabili per l'utilizzazione della prestazione e se l'importo totale della prestazione, comprese quelle non autorizzate, non ecceda i limiti delle spese approvate;

b. altrimenti sospende il rilascio del certificato e ne riferisce al R.U.P. proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il R.U.P. trasmette la relazione corredata dalle proposte, con proprio parere, alla stazione appaltante che delibera al riguardo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate, non libera il direttore dell'esecuzione e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.

Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del rilascio del certificato, il soggetto incaricato della verifica di conformità trasmette al R.U.P. i documenti acquisiti ed il certificato di "verifica di conformità" emesso.

La stazione appaltante tramite il Dirigente competente, acquisiti i documenti da parte del R.U.P., esaminato l'operato e le deduzioni del soggetto incaricato della verifica di conformità e richiesti, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettuata la revisione contabile degli atti provvederà sull'ammissibilità del certificato di verifica di conformità e sulle domande dell'esecutore. La stazione appaltante potrà procedere all'approvazione del certificato di verifica di conformità con apposito atto da emanarsi entro 20 giorni. Entro e non oltre 30 giorni solari successivi all'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di "verifica di

conformità” e previa acquisizione del DURC, si procede al pagamento del saldo e allo svincolo della cauzione definitiva.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle prestazioni ai sensi del codice civile.

Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di “verifica di conformità” la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad una nuova “verifica di conformità”.

Art. 16 - Domicilio dell'appaltatore -

L'Appaltatore, come sopra rappresentato, per ogni effetto giuridico e contrattuale, elegge domicilio presso la propria sede in

Art. 17 - Spese contrattuali -

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e all'esecuzione delle relative prestazioni.

A carico esclusivo dell'Appaltatore sono altresì le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che, direttamente o indirettamente, abbia a gravare sulle prestazioni oggetto di contratto.

Art. 18 - Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Gianbeppe Colombano.

Art. 19 - Trattamento dati personali -

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 20 - Rinvio -

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si rimanda alle disposizioni contenute negli atti di gara, nonché alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.

Letto, confermato e sottoscritto

Venaria Reale, li

Il Committente

L'Appaltatore